

Nuovo art. 38 modificato con delibera consigliere n. 42 dd. 27/09/2006

“Art. 38. Sporgenza delle facciate

*Sul suolo pubblico potranno aggettare solamente sporgenze delle falde di copertura, nonché i poggiali aperti non aggettanti più di ml. 1,20, purché situati ad un'altezza dal suolo medesimo non inferiore a ml. 4,50 e, **in caso di sporgenze su strade comunali, purché la larghezza della carreggiata stradale (al netto di marciapiedi e banchine) non sia inferiore a ml. 5,50.***

Debbono, inoltre, essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Per tende davanti ad aperture:

sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico: la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2.00 e la loro proiezione della sporgenza massima deve essere arretrata almeno di 50 cm dal filo esterno del marciapiede. La posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o, comunque, limitino la visibilità.

2. Per lampade, fanali, insegne ed altri infissi:

la loro installazione è consentita, oltre ai ml. 4,50 di altezza, anche in mancanza di marciapiedi, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza dello spazio prospettante , con massimo di 1,50 ml.”.